

# BONDVISION EUROPE MTF

(Segmento Cash e Segmento GCM)

## REGOLAMENTO

IN VIGORE DAL 7 AGOSTO 2020

APPROVATO DAL CDA DEL 22 LUGLIO 2020

BondVision Europe MTF is a Multilateral Trading Facility organised by MTS S.p.A



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Definizioni

Nel presente Regolamento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

<b>Banche</b>	enti creditizi come definiti all'articolo 4, comma 1, punto 1 del Regolamento UE n. 575/2013
<b>"BondVision mid-price" oppure "BV Mid"</b>	indica il prezzo medio BondVision derivante dalle Inventory Quote visualizzate sul Mercato
<b>Capitale</b>	capitale di qualità primaria ( <i>Tier 1</i> ) o nozione equivalente ai sensi della regolamentazione prudenziale applicabile al Partecipante
<b>Click to trade</b>	funzionalità che consente a un End User di inviare un Executable Order a un Dealer
<b>Contratto Repo</b>	contratto di riacquisto ai sensi del quale il venditore di un valore mobiliare si impegna a riacquistarlo dall'acquirente a una data scadenza e per un determinato prezzo concordati il giorno di negoziazione
<b>Controparte Centrale o CCP</b>	controparte centrale selezionata da MTS
<b>Dealer</b>	partecipante autorizzato a negoziare sul Mercato mediante Quotazioni
<b>Documentazione di Adesione</b>	domanda di adesione al Mercato presentata dal Partecipante a MTS corredata dai relativi allegati
<b>End User</b>	Partecipante abilitato a effettuare richieste di quotazione
<b>Executable Order</b>	indicazione di interesse eseguibile inviata da un End User a un Dealer mediante funzionalità Click to Trade
<b>Executable Quote</b>	indicazione di interesse eseguibile inviata da un Dealer a un End User mediante funzionalità RFQ

<b>Execution Phase</b>	nell'ambito della funzionalità RFQ, periodo intercorrente tra la Collection Phase e l'esecuzione di un Trade o la scadenza della RFQ
<b>Fair Market Value</b>	ha il significato ascrivito a tale espressione all'art. 4.6
<b>Fee Schedule</b>	allegato al Contratto di Adesione al Mercato che disciplina i corrispettivi dovuti a MTS dagli Operatori
<b>Gruppo</b>	gruppo societario come definito all'art. 11 del Testo Unico della Finanza
<b>Indicative Quote</b>	indicazione di interesse non eseguibile inviata da un Dealer a un End User nell'ambito della Quote Collection Phase
<b>Inventory Quote</b>	indicazione di interesse non eseguibile inviata da un Dealer ad un End User mediante funzionalità Click to Trade
<b>Legge Applicabile</b>	Normativa primaria e secondaria, istruzioni di vigilanza (quali, a titolo esemplificativo, linee guida, istruzioni o altre direttive delle Autorità di Vigilanza),
<b>Liquido</b>	strumento finanziario definito di volta in volta dall'ESMA come avente un mercato liquido ai sensi dell'art. 2, comma (1), punto (17) del Regolamento MiFIR
<b>LIS o Large in scale</b>	la soglia definita di volta in volta dall'ESMA in relazione a uno Strumento Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma (1), punto (a) del Regolamento MiFIR
<b>Lotto Minimo</b>	quantità minima per Quotazioni e Ordini definita da MTS
<b>Mercati Domestici</b>	segmenti del mercato MTS Cash Domestic Market
<b>Mercato</b>	sistema multilaterale di negoziazione mediante piattaforma elettronica denominato "BondVision Europe MTF" per la contrattazione di Strumenti Finanziari
<b>MTS</b>	MTS S.p.A. società di gestione del Mercato con sede in Roma, via Tomacelli 146
<b>MTS Italy</b>	Mercato regolamentato per la negoziazione di titoli di stato organizzato e gestito da MTS S.p.A.

<b>Order</b>	accettazione, anche parziale, di una Quotazione trasmessa ed elaborata immediatamente dalle strutture del Mercato nella forma di Executable Order o di Request for Quote
<b>Pagina del Dealer</b>	funzionalità che consente ai Dealer di rendere disponibili Subject Quotes a specifici End User su base bilaterale
<b>Partecipante</b>	soggetto ammesso a partecipare in uno o più segmenti del Mercato
<b>Prezzo</b>	corrispettivo per la compravendita di Strumenti Finanziari sul Mercato, espresso in percentuale dell'importo nominale o con riferimento a rendimenti
<b>Primary Dealer</b>	operatori abilitati da un ente incaricato della gestione del debito all'acquisto di titoli di stato sul mercato primario, anche per finalità di rivendita, quali, a titolo esemplificativo, quelli figuranti negli elenchi dei primary dealer tenuti dagli enti incaricati della gestione del debito ad es. "Primary Dealer" in Italia, "Specialiste des Valeurs du Tresor" (SVT) in Francia, "Bietergruppe Bundesemissionen" in Germania, "Operadores Especializados em Valores do Tesouro" (OEV) in Portogallo, "Mediadores del Mercado de Deuda Publica" in Spagna, e "Gilt-edged Market Makers" (GEMMs) nel Regno Unito
<b>Quote</b>	offerta esposta da un Dealer o da un Quote Provider (su base bilaterale o meno) relativa all'acquisto di uno Strumento Finanziario o Contratto Repo sul Mercato con indicazione delle quantità e del Prezzo. Nel Segmento Cash i Quote possono essere Indicative, Inventory o Executable
<b>Quote Collection Phase</b>	Nell'ambito della funzionalità RFQ, il lasso di tempo intercorrente tra (a) una RFQ da parte di un End User e (b) l'inizio della fase di esecuzione o la conclusione della Execution Phase
<b>Quote Provider</b>	Partecipante autorizzato da MTS a negoziare sul Mercato mediante Ordini e Quotazioni sul Segmento GCM
<b>Quote Requester</b>	Partecipante autorizzato a richiedere quotazioni e utilizzare la funzionalità sul Segmento GCM
<b>Regolamento</b>	il presente regolamento del Mercato BondVision Europe MTF deliberato dal Consiglio di Amministrazione di MTS

<b>Regolamento Mercati</b>	regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 "Adozione del regolamento recante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di mercati" così come successivamente modificato
<b>Regolamento MiFIR</b>	Regolamento UE n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati di strumenti finanziari e il Regolamento di modifica UE n. 648/2012
<b>Request for Quote o RFQ</b>	richiesta come definita all'art. 4.4.2 in relazione a Strumenti Finanziari e all'art. 4.5.4 in relazione a Contratti Repo
<b>Segmento Cash</b>	segmento del Mercato nel quale sono negoziati Strumenti Finanziari
<b>Segmento GCM</b>	segmento del Mercato nel quale sono negoziati Contratti Repo
<b>Sistema Multilaterale di Negoziazione o "MTF"</b>	sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-bis del Testo Unico della Finanza
<b>Specifiche Tecniche</b>	documenti di natura tecnica, compresi del c.d. Technical Bulletin, pubblicati sul portale internet (noto come MTS Technology Portal) aventi codici di accesso messi a disposizione del Partecipante, che illustrano le funzionalità e le procedure operative del Mercato
<b>Strumenti Finanziari</b>	gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 2.1
<b>SSTI o <i>Size specific to the Instrument</i></b>	la soglia definita di volta in volta dall'ESMA in relazione a uno Strumento Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma (1), punto (b) del Regolamento MiFIR
<b>Tasso</b>	tasso di interesse proposto nell'ambito di un Order o Quote
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” come successivamente modificato
<b>Trade</b>	(i) abbinamento di una Quotazione Eseguitabile e un Executable Order; ovvero (ii) accettazione da parte di un End User o Quote Requester di una Firm Quote esposta da un Dealer o da un Quote Provider a seguito di una Richiesta di Quotazione ovvero (iii) accettazione di una Trade Registration da entrambe le parti
<b>Trade Registration</b>	protocollo utilizzato per la registrazione di Operazioni preventivamente concordate fuori dal Mercato ma in conformità al presente Regolamento
<b>Trading Day</b>	giorno di negoziazione sul Mercato di Strumenti Finanziari o Contratti Repo
<b>Trading Hour</b>	orario di negoziazione sul Mercato di Strumenti Finanziari o Contratti Repo
<b>TriParty Basket</b>	paniere di valori mobiliari che può essere accettato dalle parti di un TriParty Repo
<b>TriParty Repo</b>	operazione in riferimento alla quale l’elaborazione post-trade, la selezione delle garanzie collaterali, la liquidazione e regolamento, custodia e gestione dell’operazione durante l’intero ciclo sono esternalizzate dai Partecipanti a un soggetto terzo

## 1.2. Regolamento del Mercato

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del Mercato e ne definisce condizioni e procedure di funzionamento. In particolare, esso disciplina le seguenti materie:
  - a) condizioni e procedure di ammissione, sospensione e revoca degli Strumenti Finanziari dalle negoziazioni;
  - b) condizioni e procedure di ammissione, sospensione e revoca dalle negoziazioni dei Partecipanti;
  - c) condizioni e procedure di svolgimento delle negoziazioni e dei servizi ad esse strumentali;
  - d) procedure per la pubblicazione e messa a disposizione di dati e informativa di mercato; e

e) attività di vigilanza sul mercato e procedimenti disciplinari.

Il Regolamento, nella sua versione di tempo in vigore, è pubblicato sul sito internet di MTS all'indirizzo [www.mtsmarkets.com/Documents/Market-Rules](http://www.mtsmarkets.com/Documents/Market-Rules).

2. Il rapporto tra MTS e il Partecipante in relazione all'accesso e all'operatività sul Mercato è disciplinato dalla Documentazione di Adesione al Mercato che il Partecipante dichiara di conoscere, comprendere e accettare avendo avuto modo di esaminarla sul sito di MTS all'indirizzo <http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions> ed avendo avuto la possibilità di discuterne i contenuti con MTS. Il Partecipante è tenuto a prendere visione della documentazione tecnica a disposizione di tutti i Partecipanti sul Technical Portal e a conformarsi agli obblighi che ne discendono.
3. Il partecipante è tenuto al pagamento dei corrispettivi, ove previsti, per gli importi, alle scadenze e con le modalità indicate nella Fee Schedule. I corrispettivi riportati nella Fee Schedule sono stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti.
4. I riferimenti a un articolo sono da intendersi fatti a un articolo del presente Regolamento.
5. Il Mercato si articola in due segmenti: Cash e GCM. Salvo che sia diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a entrambi i segmenti.

## TITOLO II

### STRUMENTI FINANZIARI

#### 2.1 Strumenti Finanziari

1. MTS ha facoltà di rendere disponibili per la negoziazione sul Segmento Cash i seguenti Strumenti Finanziari:
  - i) titoli di Stato, vale a dire: strumenti finanziari emessi da uno Stato sovrano nella divisa ufficiale;
  - ii) titoli sovrani, vale a dire: strumenti finanziari emessi da uno Stato sovrano in divisa diversa da quella ufficiale;
  - iii) titoli *quasi-government*, vale a dire: titoli emessi da enti sovranazionali a carattere pubblico o assistiti da garanzie pubbliche;
  - iv) *covered bonds*, vale a dire: strumenti finanziari emessi da banche garantiti da ipoteche o finanziamenti del settore pubblico;
  - v) obbligazioni di emittenti societari.
  
2. Quale condizione per la loro ammissione alle negoziazioni sul Mercato, gli Strumenti Finanziari devono essere:
  - a) quotati o ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione nell'Unione Europea o nel London Stock Exchange;
  - b) denominati in Euro o altra valuta stabilita da MTS;
  - c) immessi in conto presso una società di gestione accentrata, idonei ad essere oggetto di liquidazione e liberamente trasferibili;
  - d) emessi con cedole fisse, variabili o pari a zero; e
  - e) fatta eccezione per i Titoli di Stato, conformi alle disposizioni emanate da MTS in materia di antiriciclaggio e informativa agli investitori.

MTS può, con provvedimento motivato, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, subordinare l'ammissione a ulteriori condizioni. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66-ter, comma 1, del TUF, gli Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione che cessino di rispondere a uno o più dei requisiti sopra elencati potranno essere sospesi dalla negoziazione.
  
3. L'elenco aggiornato degli Strumenti Finanziari è disponibile sul Mercato. MTS si adopera per informare mediante comunicazioni in forma elettronica i Partecipanti nelle variazioni delle categorie di Strumenti Finanziari disponibili sul Mercato. MTS sottopone a revisione e aggiorna periodicamente l'elenco degli Strumenti Finanziari disponibili sul Mercato.

4. MTS ha facoltà di rendere disponibili per la negoziazione sul Segmento GCM i Contratti Repo aventi come sottostante:
  - a) titoli di cui al precedente 2.1.1, negoziati mediante (i) ISIN individuali o (ii) nell'ambito del General Collateral Basket; e
  - b) altri valori mobiliari negoziati come Tri-Party Basket.
  
5. MTS può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi Strumento Finanziario su richiesta dell'Autorità di Vigilanza competente o al fine di preservare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La sospensione o la rimozione degli Strumenti Finanziari può anche basarsi sulla richiesta di uno o più Partecipanti o a causa di una prolungata assenza di negoziazioni o essere conseguenza dell'applicazione dei Circuit Breakers richiesti ai sensi dell'art. 48(5) of MiFID II e delle linee Guida ESMA (Calibration of circuit breakers and publication of trading halts under MiFID II) al fine di mantenere un mercato ordinato. MTS individua nelle Specifiche Tecniche i criteri di applicazione dei *circuit breakers*.

## 2.2 Lotto Minimo

1. Il Lotto Minimo per ciascuno Strumento Finanziario è stabilito da MTS e comunicato, ove possibile in anticipo, sulla piattaforma di Mercato.

## TITOLO III

### PARTECIPANTI

#### 3.1 Criteri di ammissione dei Partecipanti

1. MTS ha facoltà di ammettere alle negoziazioni nel Mercato:
  - a) Banche e imprese di investimento autorizzate nell'Unione Europea;
  - b) Banche e imprese di investimento autorizzate in paesi che non appartengono all'Unione Europea, e che, in ottemperanza con l'articolo 67 del TUF o di altre disposizioni normative applicabili allo specifico Partecipante, possono operare su un sistema multilaterale di negoziazione quale BondVision Europe MTF;
  - c) altri soggetti ed enti di cui all'articolo 4-terdecies del TUF che possono negoziare su un MTF in regime di esenzione dagli obblighi di autorizzazione, quali: autorità monetarie, banche centrali, enti sovranazionali; enti pubblici responsabili della gestione del debito pubblico; controparti centrali e soggetti che negoziano in conto proprio in regime di esenzione da obblighi di autorizzazione (purché ne diano evidenza a MTS dietro sua richiesta), assicurazioni, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, gestori e soggetti depositari dei predetti organismi e fondi;
  - d) banche multilaterali di sviluppo aventi tra i partecipanti uno o più paesi membri dell'Unione Europea (ad es. la Banca Europea degli Investimenti).
2. MTS ha facoltà di ammettere alla negoziazione i soggetti che soddisfano, a giudizio di MTS, i seguenti requisiti:
  - a) dispongono delle autorizzazioni necessarie e negoziare gli Strumenti Finanziari sul Mercato (detta autorizzazione ricomprende la negoziazione in conto proprio o per conto terzi);
  - b) si impegnano a conformarsi alle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza competenti;
  - c) sono in condizione di assicurare il tempestivo regolamento dei Trade eseguiti sul Mercato in conformità alle modalità e ai termini di regolamento di ciascun Strumento Finanziario;
  - d) dispongono di addetti alla negoziazione aventi adeguate qualificazioni professionali e idonea conoscenza delle regole e procedure operative del Mercato e delle funzionalità di negoziazione e di una funzione di *compliance* a supporto delle strutture di negoziazione con approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle regole di funzionamento del Mercato;
  - e) dispongono di sistemi organizzativi e procedure di controllo interno adeguati all'attività di negoziazione (compresa una idonea politica per l'utilizzo della "*kill functionality*") secondo quanto richiesto da MTS;

- f) hanno svolto le necessarie attività di “conformance testing” sui sistemi prima dell’utilizzo dei programmi per l’accesso al Mercato;
  - g) dispongono di un valido codice identificativo ISO 17442.
3. I Partecipanti al Segmento Cash possono essere Dealer o End User. I Partecipanti al Segmento GCM possono essere Quote Requester o Quote Provider. I Partecipanti specificano in quale veste intendono operare nella Domanda di Adesione.
4. I Partecipanti fanno istanza a MTS per l’assunzione della qualifica di Dealer e trasmettono a MTS la documentazione attestante il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) con riferimento ai titoli di Stato e titoli sovrani (con l’eccezione di quelli denominati in dollari statunitensi e in sterlina inglese):
    - i) qualifica di market maker equivalente (o che abbiano all’interno del proprio Gruppo un soggetto che abbia tale qualifica) nei mercati , ovvero in almeno uno dei segmenti di MTS Cash Domestic , gestiti da MTS S.p.A, EuroMTS Limited, MTS France S.a.S. o MTS Associated Markets S.A. o da Bondspot S.A.; oppure
    - ii) qualifica di Primary Dealer (o che abbiano all’interno del loro Gruppo un soggetto che abbia lo status di Primary Dealer) in almeno uno stato membro dell’Unione Europea.
  - 1. I requisiti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), relativi al possesso della qualifica di market maker ovvero di Primary Dealer a livello di Gruppo di appartenenza, si considerano soddisfatti subordinatamente alla verifica da parte di MTS del consenso da parte della società del Gruppo in possesso delle suddette qualifiche.
  - b) con riferimento ai titoli di Stato e sovrani denominati in dollari statunitensi:
    - i) qualifica di Primary Dealer in titoli di Stato dalla Federal Reserve Bank di New York.
  - c) con riferimento ai titoli di Stato e sovrani denominati in sterlina inglese:
    - i) qualifica di Gilt edged Market Makers nel Regno Unito.
- MTS si riserva tuttavia di ammettere soggetti diversi da quelli indicati sub b) (i) e sub c) (i) che essa ritenga idonei allo svolgimento dell’attività di Dealer in titoli di stato.
5. La Banca d’Italia è ammessa alle negoziazioni sul Mercato.

### 3.2. Procedura di ammissione alle negoziazioni

1. Quanti desiderano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato ne fanno domanda a MTS compilando e sottoscrivendo il modello fornito da MTS corredato dagli allegati. MTS si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documenti. MTS dà riscontro per iscritto (anche via posta elettronica) alla domanda di adesione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione.

2. MTS valuta le domande di ammissione sulla base della capacità del Partecipante di rispettare il presente Regolamento, la normativa della Consob applicabile e di conformarsi ai requisiti operativi di MTS. MTS rigetta la domanda di ammissione qualora ritenga che possa contrastare con l'ordinato funzionamento del Mercato o di altri mercati gestiti da MTS o ritenga che sia stata presentata per finalità diverse da quelle di negoziazione sul mercato. Il provvedimento di rigetto di una domanda di ammissione dovrà essere motivato.

### 3.3 Obblighi dei Partecipanti

1. Per tutto il periodo di adesione al Mercato e in ogni caso fino a quando residuino Trade immessi sul Mercato, ciascun Partecipante si impegna nei confronti di MTS a:
  - a) soddisfare i requisiti di ammissione di cui all'art. 3.1;
  - b) rispettare il Regolamento e le procedure operative del Mercato (comprese quelle relative alla sicurezza delle chiavi di accesso assegnate ai Partecipanti e delle altre credenziali di sicurezza in conformità alle procedure operative in vigore) e a prevenire l'accesso da parte di soggetti non autorizzati;
  - c) assicurare il rispetto della Legge Applicabile ai Partecipanti con riferimento all'operatività sul Mercato, con particolare riferimento alla disciplina in materia di abusi di mercato nonché le disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione Europea, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica;
  - d) informare MTS per iscritto di ogni variazione nel proprio status che comporti l'applicazione o l'esenzione dagli obblighi di *transaction reporting* di cui all'art. 26 (5) del Regolamento MiFIR con riferimento ai Trade effettuati sul Mercato;
  - e) tenere una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza, operare secondo criteri di professionalità e diligenza e astenersi da ogni condotta che possa pregiudicare il corretto funzionamento del Mercato o l'integrità delle negoziazioni.
  - f) assumere responsabilità per i comportamenti (anche omissivi) dei propri dipendenti e assicurare che gli addetti alla negoziazione siano dotati delle necessarie competenze e capacità;
  - g) tenere una condotta collaborativa nei confronti di MTS e in particolare: (i) informarla di ogni variazione delle informazioni comunicate nella richiesta di adesione a MTS (anche con riferimento al Legal Entity Identifier); (ii) informare immediatamente MTS di ogni violazione degli impegni assunti ai sensi del presente articolo 3.3; (iii) far fronte puntualmente agli obblighi di pagamento nei confronti di MTS; (iv) informare senza indugio MTS di qualunque interruzione delle negoziazioni dovuta a guasti del *software* o dell'*hardware* o a interruzioni della connessione e, in tal caso, a sospendere l'attività sul Mercato se ritenga che ciò possa esporre il Partecipante a rischi di mercato e (vi) accettare gli esiti delle verifiche effettuate da MTS ai sensi della Sezione 7 e conformarsi ai provvedimenti conseguenti;

- h) fornire la documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.1 su base annuale e dietro richiesta di MTS. MTS si riserva il diritto di verificare il rispetto delle predette condizioni sulla base di specifiche richieste di informazioni e documentali anche da parte dei revisori;
- i) aderire su base continuativa a un organismo di regolamento, direttamente o per il tramite di un agente di regolamento, con riferimento agli Strumenti Finanziari;
- j) procedere al tempestivo regolamento dei Trade o procurarne l'esecuzione;
- k) mantenere riservate e astenersi dal divulgare le informazioni o i dati forniti al Mercato o quelli ricevuti o ricavati (salvo che - in relazione a uno specifico Partecipante- le informazioni da questi immesse in relazione alle Quote) fatta eccezione per quelle richieste dalle competenti autorità di vigilanza o dall'autorità giudiziaria o di quelle comunicate alle componenti del Gruppo del Partecipante che abbiano concluso accordi di riservatezza con MTS, secondo modalità da quest'ultima ritenute adeguate;
- l) sottoporre ciascuno degli algoritmi che intende utilizzare a test preventivi e in occasione di modifiche significative agli algoritmi o alla strategia di trading. Su richiesta di MTS, il Partecipante è tenuto a fornire documentazione attestante l'esito positivo dei test, fornendo indicazioni circa le metodologie utilizzate. Il Partecipante è altresì tenuto a svolgere attività di *conformance test* con riferimento all'accesso al Mercato e in occasione di modifiche significative agli algoritmi o alla strategia di trading;
- m) fornire a MTS i dati e le informazioni previsti dalla Legge Applicabile, comprese quelle relative agli Order, ai Trade e alle operazioni come pure quelle previste con riferimento al trading algoritmico, secondo le modalità previste dalla Specifiche Tecniche;
- n) nella misura applicabile, collaborare fattivamente e in maniera tempestiva con MTS in riferimento alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte di MTS per consentire a quest'ultima di conformarsi alle previsioni dell'articolo 26(5) del Regolamento MiFIR. In particolare, il Partecipante assume la piena responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite (in termini di contenuti e di formattazione) a MTS e da questa utilizzate per adempiere agli obblighi di *transaction reporting* imposti dal Regolamento MiFIR. In particolare, senza limitare la portata degli obblighi che incombono al Partecipante, questi è tenuto a: (i) dichiarare se ricade nel campo di applicazione della Direttiva MiFID e comunicare tempestivamente ogni modifica di questa informazione; (ii) dichiarare se intende limitare la propria attività alla negoziazione in conto proprio e comunicare tempestivamente ogni modifica di questa informazione; (iii) fornire a MTS le informazioni richieste dalla Legge Applicabile (compresi i dati della propria clientela) per consentire a quest'ultima di adempiere ai propri obblighi di reporting e (iv) conformarsi alle istruzioni di MTS con riferimento ai tempi e alle modalità di comunicazione delle predette informazioni. In caso di violazione degli obblighi che precedono MTS, ha facoltà di sospendere il Partecipante con effetto immediato senza pregiudizio a ulteriori rimedi disponibili;

- o) immettere diligentemente tutte le informazioni necessarie alla trasmissione, modifica o cancellazione di Quote e Order nei campi di messaggio, anche con riferimento ai dati identificativi delle parti interessate (compresi eventuali clienti sottostanti) e il ruolo nel quale è concluso il Trade;
  - p) porre in essere i controlli necessari ad assicurare la corretta immissione delle predette informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle chiavi "short code" ove necessario. L'accettazione del messaggio da parte di MTS non comporta alcun giudizio circa il corretto adempimento di questo obbligo. Qualora un Partecipante rilevi errori nell'immissione delle informazioni in uno o più campi (compreso l'utilizzo erroneo di uno short code) è tenuto a darne comunicazione immediata a MTS e a fornire le informazioni corrette in riferimento a ciascun Quote, Order e loro eventuali aggiornamenti;
  - q) in caso di utilizzo di short code, completare il codice per esteso ad esso associato attraverso il sistema dedicato di MTS ("management profile tool") non appena possibile e in ogni caso prima di associare detto codice a un Quote;
  - r) utilizzare i dati e le informazioni forniti o ricavati dal Mercato esclusivamente per la negoziazione sul Mercato e assicurare che detti dati e informazioni non siano distribuiti (o suscettibili di essere distribuiti da un punto di vista tecnico) nell'ambito della struttura del Partecipante o all'esterno salvo consenso espresso di MTS.
2. I Dealer inoltre:
- a) si adoperano per rispondere a Request for Quote senza tuttavia assumere un obbligo in tal senso. Qualora vi provvedano, essi sono tenuti a farlo mediante Firm Quote;
  - b) si adoperano per mantenere condizioni di Prezzo competitive e per concludere Trade in linea con le condizioni generali di Mercato e con le variazioni dei Prezzi degli Strumenti Finanziari oggetto di una Request for Quote;
  - c) negoziano esclusivamente in conto proprio.

### 3.4 Cessazione della qualifica di Partecipante

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Documentazione di Adesione, i Partecipanti possono recedere dall'adesione al Mercato dandone comunicazione per iscritto a MTS con tre mesi di preavviso indicando la data a partire dalla quale il recesso diverrà efficace. Il recesso dall'adesione non incide sui diritti e gli obblighi dei Partecipanti con riferimento ai Trade conclusi sul Mercato prima della data di efficacia del recesso.

### 3.5 Sospensione dalle negoziazioni

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione 7, MTS può sospendere il Partecipante con effetto immediato, quando accerti o, sulla base di fondate ragioni, abbia motivo di ritenere che anche una sola delle condizioni di seguito elencate si è verificata. Non è consentito ai Partecipanti sospesi immettere Order o Quote. MTS ha facoltà di revocare la sospensione quando ritenga che siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

2. La sospensione può essere disposta nei seguenti casi:
  - a) difetto delle condizioni per l'ammissione o quando MTS ritenga con provvedimento motivato che l'accesso alle negoziazioni da parte del Partecipante violi il presente Regolamento e sia incompatibile con ordinate condizioni di mercato;
  - b) sospensione dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento o istruzioni dalle competenti autorità di vigilanza a MTS di procedere alla sospensione del Partecipante dal Mercato;
  - c) richiesta di sospensione da parte di controparti centrali o agenti di regolamento attraverso i quali il Partecipante provvede al regolamento delle operazioni, sempre che il Partecipante li abbia a ciò autorizzati;
  - d) dichiarazione di insolvenza di Mercato pronunciata dalla Consob ai sensi dell'art. 72 del TUF; sospensione degli organi amministrativi di cui agli articoli 53 del TUF e 76 del TUB, nei casi di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali tra quelle indicate nell'Allegato A del Regolamento Comunitario n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, come successivamente modificato, o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile al Partecipante e nei casi di sospensione o di esclusione da parte di altre piattaforme di negoziazione, italiane o estere.
3. In deroga ai precedenti commi, in ogni caso in cui sia necessario per la salvaguardia del Mercato e il suo corretto funzionamento come pure in casi di urgenza, quando vi sia motivo di ritenere che un Partecipante sia inadempiente ai propri obblighi o MTS abbia ragione di ritenere che il Partecipante sia insolvente, MTS ha facoltà di sospendere in via precauzionale il Partecipante. La durata della sospensione è fissata da MTS all'atto della sospensione.
4. Il provvedimento di sospensione e la sua revoca è comunicato da MTS a tutti i Partecipanti con le modalità da essa stabilite.
5. Il provvedimento di sospensione non incide sui diritti e gli obblighi dei Partecipanti con riferimento ai Trade conclusi sul Mercato prima della data di efficacia della sospensione.
6. MTS ha facoltà di sospendere o revocare l'ammissione in qualità di Dealer con decisione motivata.

### 3.6. Esclusione dalle negoziazioni

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione 7, MTS può escludere dalle negoziazioni il Partecipante con effetto immediato, quando accerti che anche una sola delle condizioni di seguito elencate si è verificata.
2. La revoca può essere disposta nei seguenti casi:
  - a) sospensione dalla negoziazione o dall'elenco dei Partecipanti per un periodo eccedente due mesi;

- b) decisione di esclusione da parte di MTS .
- 3. Il provvedimento di esclusione è comunicato da MTS a tutti i Partecipanti con le modalità da essa stabilite.
- 4. Il provvedimento di esclusione non incide sui diritti e gli obblighi dei Partecipanti con riferimento ai Trade conclusi sul Mercato prima della data di efficacia dell'esclusione.

## TITOLO IV

### NEGOZIAZIONI

#### 4.1 Gestione del sistema

1. MTS svolge le attività necessarie al corretto funzionamento del Mercato.
2. MTS definisce le specifiche operative del protocollo di negoziazione del Mercato e le modifica di tempo in tempo.
3. MTS monitorerà l'operatività del Mercato e applicherà le proprie politiche sui controlli dei rischi, incluso l'order throttling e i controlli pre-negoziazione. MTS potrà adottare tutti i provvedimenti necessari a mantenere condizioni di mercato eque e ordinate quali a titolo esemplificativo:
  - a) sospendere in qualunque momento la gestione del Mercato (in tutto o in parte), anche con riferimento a singoli Strumenti Finanziari o categorie di Strumenti Finanziari, l'ammissione di Partecipanti e cancellare Trade, quando ritenga che non sussistono normali condizioni di mercato;
  - b) posticipare l'inizio delle negoziazione per il Mercato o sue parti o prolungare l'Orario di Negoziazione allo scopo di migliorare le condizioni di mercato;
  - c) sospendere le negoziazioni sul Mercato o sue parti in caso di disfunzioni di natura tecnica o altre circostanze eccezionali, come definite da MTS.
4. MTS adopererà ragionevoli sforzi per informare i Partecipanti dei predetti provvedimenti mediante comunicazioni elettroniche.

#### 4.2 Svolgimento delle negoziazioni

1. Gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 2.1 possono essere negoziati sul Segmento Cash mediante contratti di compravendita con data di valuta standard (a pronti) o specifica.
2. Nel Segmento Cash i contratti sono negoziati secondo le seguenti funzionalità:
  - a) Request for Quote (RFQ);
  - b) Click to trade; e
  - c) Trade Registration.
3. Nel Segmento GCM sono disponibili:
  - a) repo "classici", consistenti in una singola operazione;
  - b) "buy and sell back", consistenti in due operazioni: un acquisto e una vendita a pronti di un dato valore mobiliare.

In caso di pagamento di *coupon* nel termine di efficacia dei predetti contratti, i relativi importi saranno trasferiti automaticamente dall'acquirente a pronti al venditore a pronti. Per i contratti di *buy and sell back* detti importi saranno corrisposti mediante una correzione del controvalore corrisposto alla scadenza.

4. Nel Segmento GCM, con riferimento agli Strumenti Finanziari di cui all'art. 2.1.4.(b) sono disponibili unicamente Contratti Repo classici.
5. I Contratti Repo sono eseguiti con le scadenze consentite sul Mercato.
6. I Contratti Repo di cui all'art. 4.2.3 sono negoziati secondo le seguenti funzionalità:
  - a) Request for Quote (RFQ);
  - b) Trade Registration.

### 4.3 Orari di negoziazione

1. Nel Segmento Cash, il Mercato opera nei seguenti orari (fuso dell'Europa continentale)

<b>Pre-apertura</b>	<b>7:30 – 8:00</b> Possono essere immesse, modificate e cancellate Quotazioni Ciascun Partecipante ha accesso alle proprie Quotazioni
<b>Apertura</b>	<b>8:00 – 18:45</b> I Partecipanti possono negoziare sul Sistema
<b>Chiusura del Mercato</b>	<b>18:45 – Chiusura del Mercato</b> Negoziazione inibita - possono essere scaricati <i>blotter</i> e statistiche
<b>Split Definition Only</b>	<b>18:45 – 18:50</b> In questa fase è possibile solo l'allocazione dei Trades agli End User

2. Nel Segmento GCM, il Mercato opera nei seguenti orari (fuso dell'Europa continentale)

<b>Pre-apertura</b>	<b>7:30 – 8:00</b> Possono essere immesse, modificate e cancellate Quotazioni Ciascun Dealer ha accesso alle proprie Quotazioni
<b>Apertura</b>	<b>8:00 – 18:45</b> I Partecipanti possono negoziare sul Sistema
<b>Chiusura del Mercato</b>	<b>18:45 – Chiusura del Mercato</b> Negoziazione inibita

3. Trading Day: giorno lavorativo indicato nel calendario di negoziazione.
4. La negoziazione è continua durante gli orari indicati nel presente articolo. Possono essere previsti orari di negoziazione differenziati per specifici Strumenti Finanziari e scadenze repo.

#### 4.4 Quotazioni e Ordini nel Segmento Cash

1. Nel Segmento Cash sono previste due diverse funzionalità: RFQ e Click to Trade.
2. Nella funzionalità RFQ esistono due diversi tipi di Quote:
  - a) Indicative Quote: Quote non-eseguibili generate da un Dealer durante la Fase di Raccolta delle Quotazioni;
  - b) Executable Quote: Quote eseguibili generate da un Dealer durante la fase di Esecuzione.

Una Request for Quote è una richiesta indirizzata da un End User ad almeno un Dealer in relazione a Strumenti Finanziari. Un Trade si considera concluso quando un End User accetta un Executable Quote. Ciascuna parte conosce l'identità dell'altra prima del Trade

3. Nella funzionalità Click to Trade sono disponibili i seguenti tipi di Quote e Order:
  - a) Inventory Quote: indicazioni di interesse non-eseguibili inviate da uno specifico Dealer a uno specifico End User; e
  - b) Executable Order: indicazioni di interesse eseguibili inviate da un End User a uno specifico Dealer.
4. I Dealer possono immettere Quote che riportino almeno i seguenti dati:
  - i) Strumento Finanziario;
  - ii) Quantità (per le Inventory Quote per cui l'immissione di questo dato non è obbligatoria);
  - iii) Prezzo;
  - iv) Tempo massimo oltre il quale l'Executable Quote sarà sospeso, se non aggiornato;
  - v) Nome del Dealer.
5. Alla fine del Trading Day, le Quote ancora esposte sul Mercato saranno automaticamente cancellate.
6. Una Request for Quote può essere:
  - a) Outright, quando ha ad oggetto un solo Strumento Finanziario;

- b) Switch, quando riguarda due Strumenti Finanziari (anche uguali) ma su lati diversi per consentire uno switch;
  - c) Butterfly, quando riguarda tre Strumenti Finanziari, di cui due su uno stesso lato;
  - d) List, quando ogni contratto può essere negoziato indipendentemente.
7. MTS individua nelle Specifiche Tecniche la durata complessiva di ciascuna RFQ.
8. MTS può stabilire il numero massimo di Dealer o diverse durate complessive per le RFQ relative a specifici Strumenti Finanziari.

#### 4.5 Quotazioni e Ordini nel Segmento GCM

1. I Quote Provider possono immettere Quote sul Mercato in risposta a RFQ avviati da un Quote Requester. La Quote riporta almeno i seguenti dati:
- i) Contratto Repo da negoziare;
  - ii) Quantità;
  - iii) Repo Rate;
  - iv) Nome del Quote Provider.
2. Un Quote Provider può inoltre pubblicare Indicative Quote sul Mercato per fornire indicazioni di interesse per la negoziazione di un Contratto Repo. Un Quote Requester non può selezionare o aggredire un Indicative Quote ma può dare corso a una RFQ che deriva da esso.
3. Alla fine del Trading Day, le Quote ancora esposte sul Mercato sono automaticamente cancellate.
4. Una Request for Quote è una richiesta da parte di un Quote Requester indirizzata ad almeno un Quote Provider in relazione a uno o più Contratti Repo. Un Trade si considera concluso quando un Quote Requester accetta un Firm Quote. Ciascuna parte conosce l'identità dell'altra prima del Trade.
5. La durata complessiva della RFQ è stabilita da MTS. In relazione a specifici Contratti Repo, MTS può definire un diverso numero massimo di Quote Provider o durate complessive differenti.
6. Le Request for Quote possono essere:
- a) Outright, quando hanno ad oggetto un solo Contratto Repo;
  - b) List, fino a trenta Contratti Repo, tutti diversi ciascuno dei quali è autonomo rispetto agli altri, ma non può esservi duplicazione di Contratti Repo.

## 4.6 Conclusione e registrazione dei Trade nel Segmento Cash

1. La funzionalità RFQ si suddivide in due fasi:
  - a) Quote Collection
    - i) invio di una RFQ da parte di un End User in relazione a un particolare Strumento Finanziario fino a una determinata quantità al numero massimo di Dealer stabilito con riferimento allo Strumento Finanziario. I Dealer possono dare seguito alla RFQ con una Indicative Quote. Una Indicative Quote è sospesa automaticamente se non aggiornata;
    - ii) in esito alle indicazioni in merito alle quantità e qualità delle risposte, l'End User può decidere di dare inizio alla Execution Phase per l'esecuzione del Trade.
  - b) Execution Phase
    - i) Dealer sono informati del fatto che gli Indicative Quote, come eventualmente aggiornati, sono divenuti Executable Quote. Questi ultimi sono resi pubblici nell'ambito dell'informativa pre-trade;
    - ii) l'End User accetta l'Executable Quote prescelto per l'esecuzione del Trade. A discrezione dell'End User l'accettazione può essere effettuata in forma automatica o manuale. Il Trade è quindi reso pubblico nell'ambito dell'informativa post-trade. Qualora la Execution Phase sia prorogata su iniziativa dell'End User, l'Executable Quote è sospeso. Nel qual caso, per la conclusione del Trade il Dealer sarà tenuto dare conferma del Quote. Qualora l'End User non concluda il Trade entro un dato periodo, MTS porrà fine alla Execution Phase
2. Nella funzionalità Click to Trade, è consentito ai Dealer l'invio a End User individualmente selezionati di Inventory Quote visibili solo per questi ultimi. In risposta, un End User può inviare un Executable Order al Dealer, indicando una quantità ricompresa nell'intervallo riportato nell'Inventory Quote e per il prezzo ivi indicato. Questa tipologia di Executable Order può essere eseguita unicamente dal Dealer e l'Executable Order è resa pubblica nell'ambito dell'informativa *pre-trade*. Il Dealer può accettare l'Executable Quote entro termine predeterminato. In caso di accettazione, il Trade è quindi reso pubblico nell'ambito dell'informativa *post-trade*.
3. Nella funzionalità Trade Registration, un'operazione negoziata direttamente su base bilaterale si considera un Trade concluso nel Mercato quando le parti hanno concordato che il Trade sia concluso ai sensi del presente Regolamento; il Trade è notificato a MTS e da questa accettato a sua discrezione. MTS non accetta Trade non conformi ai parametri di prezzo e quantità predefiniti. I Partecipanti possono utilizzare la funzionalità Trade Registration solo nel caso in cui gli obblighi in materia di *pre-trade transparency* previsti dalla Legge Applicabile non si applicano per qualsiasi motivo (ad es. deroghe concesse dall'autorità di vigilanza competente). In questo caso, un Trade che risponda alle condizioni concordate direttamente tra le parti si ritiene eseguito nel momento in cui un End User - che abbia dato inizio alla RFQ e abbia ricevuto risposta dal Dealer - manifesti la propria accettazione. MTS tiene conto unicamente delle informazioni fornite dal Partecipante al Mercato e non di ulteriori elementi discussi o concordati fuori Mercato. Ciascun Partecipante conosce l'identità della propria

controparte. Una volta concluso l'accordo tra le parti, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5.1 (Compensazione e regolamento sul Segmento Cash). I Partecipanti assicurano che i Trade concordati direttamente ai sensi della presente disposizione sono comunicati a MTS entro 15 minuti dal momento in cui l'accordo è concluso o nel diverso termine stabilito da MTS. I Partecipanti mantengono registrazioni relative ai termini dei Trade conclusi direttamente in forma orale o per iscritto. MTS ha facoltà di chiedere copia di tali evidenze per verificare il rispetto dei termini per la comunicazione. È fatto divieto ai Partecipanti di concordare preventivamente i termini di un Trade secondo modalità diverse da quelle previste dalla presente disposizione.

## 4.7 Conclusione e registrazione dei Trade sul Segmento GCM

1. La conclusione dei Trade sul Segmento GCM avviene mediante l'accettazione della Quotazione da parte del Quote Requester, e segnatamente, nel momento in cui questi, a seguito di una Richiesta di Quotazione, accetta la Quantità e il Prezzo di un Quote immesso da un Quote Provider. Il Quote Requester ha piena discrezionalità nell'accettare i Quote. Ciascun Quote Provider è a conoscenza del numero degli altri Quote Pricer a cui è stata inviata la stessa Request for Quote.
2. In caso di Trade che beneficiano dei servizi di controparte centrale, la conclusione del Trade è subordinata alle seguenti condizioni: a) accettazione da parte dell'“Agent Member” aderente alla controparte centrale; e b) registrazione del Trade da parte della Controparte Centrale. In caso di mancata accettazione da parte dell'Agent Member o di mancata registrazione, il Trade si considera nullo sin dal suo inizio. Nella fase di esecuzione, le Quotazioni Attive diventano Quotazioni Eseguibili e sono simultaneamente pubblicate nell'ambito dell'informativa pre-trade. A questo punto, l'operazione è automaticamente conclusa.
3. Con riferimento alla Trade Registration, un Trade si considera concluso quando le informazioni già concordate relative al Trade sono immesse sul Mercato ed accettate da entrambe le parti. Ciascuna parte conosce l'identità dell'altra prima del Trade. Una volta concluso l'accordo tra le parti, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5.2 (Compensazione e regolamento sul Segmento GCM).

## 4.8 Cancellazione dei Trade sul Segmento Cash

1. MTS può disporre o effettuare la cancellazione di Trade conclusi nel Mercato, dietro richiesta inviata all'indirizzo di posta elettronica [cancellations@mtsmarkets.com](mailto:cancellations@mtsmarkets.com), prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
2. I Partecipanti sono tenuti ad assicurare che le richieste siano inviate unicamente da personale a ciò autorizzato ed MTS declina ogni responsabilità derivante dall'avvio di procedure di cancellazione non autorizzate.

3. MTS contatta la controparte non appena riceve una richiesta di cancellazione.
  - a) se la controparte comunica l'intenzione di procedere alla cancellazione, la richiesta è gestita come richiesta bilaterale ed MTS procede alla cancellazione. La cancellazione ha luogo entro la chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
  - b) in caso di mancata tempestiva risposta o di dissenso della controparte, MTS verifica se sia possibile procedere a una cancellazione unilaterale. La procedura per la cancellazione unilaterale può avere inizio solo nel caso in cui la richiesta sia stata inviata a MTS, all'indirizzo sopra indicato, entro cinque minuti dalla conclusione del Trade.
4. A tal fine, MTS valuta se il valore del Trade è chiaramente incompatibile con il Fair Market Value dello Strumento Finanziario interessato. A questo scopo, MTS:
  - i) invia un messaggio di posta elettronica a cinque Dealer, diversi da quelli interessati, chiedendo di comunicare il Fair Market Value dello Strumento Finanziario al momento della conclusione del Trade;
  - ii) calcola la media dei prezzi confermati da ciascun Dealer, senza tener conto del valore massimo e di quello minimo, per determinare il Fair Market Value.
5. Una volta calcolato il Fair Market Value, MTS verifica che i termini del Trade oggetto di richiesta di cancellazione si discostino dal predetto valore almeno per gli importi riportati nella seguente tabella:

Scadenza bucket	Scostamento del tick necessario per la cancellazione (arrotondato all'ultima cifra)
<= 6.5 anni	10 punti base, BPV dello Strumento Finanziario *10
> 6.5 anni	7 punti base, BPV dello Strumento Finanziario *7

La decisione è comunicata per via telefonica con successiva conferma trasmessa mediante messaggio di posta elettronica.

Example: DBR 4.25 04/07/18 - DE0001135358

BPV = 8.71191 (on 19/01/2009)

Ticks discrepancy:  $7 \times 8.71191 = 60.98 = 61$  ticks

6. Quando risulti che, sulla base dei criteri sopra citati, il Trade oggetto di contestazione è stato concluso per valori diversi dal Fair Market Value, MTS procede alla cancellazione unilaterale.
7. La decisione è comunicata per via telefonica con successiva conferma trasmessa mediante messaggio di posta elettronica.

## 4.9 Cancellazione dei Trade sul Segmento GCM

1. MTS può disporre o effettuare la cancellazione di Trade conclusi nel Mercato, dietro richiesta inviata all'indirizzo di posta elettronica [cancellations@mtsmarkets.com](mailto:cancellations@mtsmarkets.com), prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
2. I Partecipanti sono tenuti ad assicurare che le richieste siano inviate unicamente da personale a ciò autorizzato ed MTS declina ogni responsabilità derivante dall'avvio di procedure di cancellazione non autorizzate.
3. MTS contatta la controparte non appena riceve una richiesta di cancellazione.
  - a) se la controparte comunica l'intenzione di procedere alla cancellazione, la richiesta è gestita come richiesta bilaterale ed MTS procede alla cancellazione. La cancellazione ha luogo entro la chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
  - b) in caso di mancata tempestiva risposta o di dissenso della controparte, MTS verifica se sia possibile procedere a una cancellazione unilaterale. La procedura per la cancellazione unilaterale può avere inizio solo nel caso in cui la richiesta sia stata inviata a MTS, all'indirizzo sopra indicato, entro cinque minuti dalla conclusione del Trade.
4. Per assoggettare un Trade alla procedura di cancellazione unilaterale è necessario provare al di là di ogni dubbio che esso si discosta in maniera significativa dal Fair Market Value del Contratto Repo interessato. Il Fair Market Value è definito sulla base dei seguenti parametri:
  - raffronto con l'ultimo Trade eseguito sul mercato repo interdealer interessato gestito da MTS con riferimento al medesimo Contratto Repo o ai medesimi termini per ordini di dimensioni non inferiori a 5 milioni di Euro nei 30 minuti precedenti, a prescindere dalla posizione delle parti;
  - in assenza di Trade con le caratteristiche appena richiamate, MTS definisce il Fair Market Value del Contratto Repo interessato con riferimento ai medesimi termini richiedendo tempestivamente a un massimo di cinque – ma in ogni caso a non meno di tre – Dealer operanti sul mercato repo gestito da MTS, quotazioni interdealer (denaro - lettera) con riferimento al medesimo Contratto Repo al momento dell'esecuzione del Trade sul predetto mercato;
  - MTS calcola la media delle quotazioni (denaro - lettera) sulla base delle predette quotazioni. Il Fair Market Value è rappresentato dalla media delle quotazioni denaro in caso di richiesta di cancellazione formulata dal venditore e dalla media delle quotazioni lettera in caso di richiesta di cancellazione formulata dal compratore;
  - i Dealer contattati sono selezionati tra i primi dieci Dealer, in ordine di volumi trattati nella Categoria di Strumenti Finanziari interessata nel precedente anno sul Mercato Repo di MTS con l'esclusione delle parti del Trade oggetto di contestazione.
5. Qualora, in esito all'esperimento delle tre fasi della procedura di cui ai precedenti commi, MTS non sia in grado di determinare il Fair Market Value per via della volatilità sul Mercato o per l'indisponibilità dei Dealer a fornire quotazioni, non si darà luogo alla cancellazione unilaterale.

6. Una volta calcolato il Fair Market Value, per dar luogo alla cancellazione unilaterale deve essere dimostrato che il Trade - che si suppone erroneamente concluso - mostra un disallineamento per oltre 50 basis points rispetto al Fair Market Value .
7. Qualora, in esito alla procedura descritta, il Trade erroneamente concluso si discosta in maniera significativa dal Fair Market Value, MTS procede alla cancellazione unilaterale. La decisione è comunicata da MTS alle parti interessate per via telefonica con successiva conferma trasmessa mediante messaggio di posta elettronica entro 60 minuti dalla richiesta.

## TITOLO V

### REGOLAMENTO

#### 5.1 Regolamento sul Segmento Cash

1. I Partecipanti inviano ai servizi di regolamento, utilizzando le procedure definite da questi ultimi, i dati relativi ai Trade conclusi in tempo utile per consentire il regolamento entro le scadenze concordate tra le parti. Il riscontro dei Trade è svolto dai Partecipanti secondo le loro procedure e in tempi che ne consentano l'ordinato regolamento.
2. Il ciclo di regolamento segue generalmente le prassi di mercato per ciascuno Strumento Finanziario, salvo che le parti concordino di applicare un ciclo di regolamento diverso (forward).

#### 5.2 Compensazione e Regolamento sul Segmento GCM

1. I Trade possono essere regolati su base bilaterale o, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso sistemi di compensazione centralizzati.
2. I Partecipanti possono procedere al regolamento su base bilaterale secondo una delle seguenti modalità:
  - a) al momento dell'adesione al Mercato, ciascun Partecipante comunica se intende dare istruzioni su base manuale ai servizi di regolamento o se intende fare ricorso ai servizi automatizzati di MTS. La scelta può essere modificata in qualunque momento dandone comunicazione a MTS.
    - i) Qualora il Quote Requester faccia ricorso alle istruzioni su base manuale, entrambe le parti del Trade inviano ai servizi di regolamento, utilizzando le procedure definite da questi ultimi, i dati relativi ai Trade conclusi in tempo utile per consentire il regolamento entro le scadenze concordate tra le parti. Il riscontro dei Trade è svolto dai Partecipanti secondo le loro procedure e in tempi che ne consentano l'ordinato regolamento;
    - ii) Qualora il Quote Requester faccia ricorso alle istruzioni su base automatizzata, MTS trasmette le istruzioni di regolamento a uno o più servizi di regolamento selezionati dalle parti del Trade non appena esso sia eseguito, secondo le istruzioni ricevute. Il riscontro dei Trade è effettuato dai Partecipanti secondo le loro procedure e in tempi che ne consentano l'ordinato regolamento.
  - b) Con riferimento ai Trade regolati attraverso sistemi di compensazione centralizzati, le istruzioni sono inviate automaticamente alla Controparte Centrale.

## TITOLO VI

### INFORMATIVA

#### 6.1 Informativa al pubblico

1. Ferme restando le disposizioni del comma 3, con riferimento al Segmento Cash, MTS rende disponibili al pubblico per ciascuno Strumento Finanziario, in tempi quanto più possibile vicini alla diffusione in tempo reale e secondo modalità ragionevoli da un punto di vista commerciale e non discriminatorie, almeno i seguenti dati:
  - a) Prezzi, Quantità e tempi di ciascun Executable Quote;
  - b) Prezzi, Quantità e tempi di ciascun Trade eseguito.

Per gli Executable Quote che superano la soglia SSTI applicabile ma sono inferiori alla soglia LIS, o per i Package Order le cui componenti hanno dimensioni pari o superiori alla soglia SSTI pre-trade, ma inferiori alla soglia LIS pre-trade, MTS pubblica in tempo reale o nel tempo più prossimo possibile, la media semplice dei prezzi degli Executable Quotes.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 3, con riferimento al Segmento Cash, MTS rende disponibili al pubblico per ciascuno Strumento Finanziario su base posticipata le informazioni di cui al comma 1.
3. MTS, dietro richiesta della Consob, sospende la pubblicazione di taluni dati su uno specifico Strumento Finanziario.  
MTS, in virtù dei pre-trade transparency Waiver, deroga all'obbligo di pubblicazione pre-trade di taluni dati. Con riferimento alla informativa pre-trade, gli Executable Quote sono pubblicati salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:
  - a) la controparte coinvolta gode della deroga dagli obblighi di trasparenza *pre-trade*;
  - b) lo Strumento Finanziario non è Liquido o la Consob ha disposto la sospensione dell'obbligo di trasparenza sullo Strumento Finanziario;
  - c) la quantità della RFQ è pari o eccede la soglia LIS pre-trade;
  - d) la RFQ attiene a un Package Order che ha tra i suoi componenti almeno uno Strumento Finanziario per il quale non sussiste un mercato liquido o eccede la soglia LIS pre-trade, salvo che il Package Order sia liquido nel suo complesso;

MTS in virtù dei Deferral differisce la pubblicazione di taluni dati post-trade quando ricorra una delle seguenti eccezioni:

- a) lo Strumento Finanziario non è Liquido;
- b) la quantità della RFQ è pari o eccede la soglia SSTI post-trade;
- c) la quantità della RFQ è pari o eccede la soglia LIS post-trade;

d) la RFQ attiene a un Package Order che ha tra i suoi component almeno uno Strumento Finanziario per il quale non sussiste un mercato liquido o eccede la soglia LIS post-trade, salvo che il Package Order sia liquido nel suo complesso;

MTS in virtù dei Supplementary Deferral, differisce ulteriormente la pubblicazione di taluni dati post-trade come indicato nelle Regulatory Specifications.

4. MTS rende disponibili sul proprio sito internet in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, su base trimestrale una relazione contenente informazioni relative alla qualità dell'esecuzione delle operazioni concluse nel Mercato nel periodo di riferimento fornendo indicazioni circa i prezzi, velocità, costi e probabilità di esecuzione per ciascuno Strumento Finanziario.
5. Con riferimento al Segmento GCM, MTS stabilisce se procedere alla pubblicazione di taluni dati in forma anonima e aggregata.

## 6.2 Informativa ai Partecipanti

1. Per ciascuno Strumento Finanziario e Contratto Repo, MTS rende disponibile a ciascun Partecipante nel tempo più ravvicinato possibile a quello reale, le seguenti informazioni:
  - a) A ciascun Dealer / Quote Provider: i Prezzi e quantità di tutti i Quote che li riguardano esposti in conformità al Regolamento e, ove applicabile, i dati dei Trade di cui sono controparte;
  - b) A ciascun End User / Quote Requester: lo stato attuale di tutti i Quote esposti da loro, e, ove applicabile, i dati dei Trade di cui sono controparte.
2. MTS può ritardare la pubblicazione delle informazioni di cui al precedente comma in caso di guasti tecnici rilevanti che rendono impossibile identificare correttamente i dati e le informazioni da pubblicare.
3. MTS rende disponibile ai Partecipanti su pagine dedicate del Mercato:
  - a) l'elenco dei codici ID di ciascuno Strumento Finanziario;
  - b) l'elenco dei codici ID e una descrizione dei Partecipanti.

## 6.2 Informativa alle Autorità

MTS trasmette alla Consob dati e notizie relative ai Trade conclusi e all'attività svolta dai Partecipanti nel Mercato e tutti gli altri dati, informazioni, atti e documenti di cui la Consob o altre autorità competenti facciano richiesta.

## 6.3 Informativa ai servizi di gestione del debito pubblico

1. Sempre che ciò non contrasti con le disposizioni regolamentari applicabili, MTS può fornire ai servizi di gestione del debito pubblico competenti che ne facciano richiesta dati e informazioni concernenti:

- a) l'attività di quotazione sul Mercato; e
- b) le attività dei Partecipanti sul Mercato.

## 6.4 Modifiche e comunicazioni

1. MTS ha facoltà di modificare il presente Regolamento in conformità alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto, che formano parte della Documentazione di Adesione, come pubblicate di volta in volta sul sito di MTS **<http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions>**. Le comunicazioni relative alle predette modifiche sono effettuate in conformità alle previsioni delle Condizioni Generali di Contratto.
2. MTS comunica ai Partecipanti le informazioni necessarie per le loro attività sul Mercato in conformità alle previsioni delle Condizioni Generali di Contratto.

## TITOLO VII

### VIGILANZA E SANZIONI

#### 7.1 Controlli e interventi sulle negoziazioni

1. MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Mercato.
2. MTS svolge tra l'altro le seguenti attività:
  - a) controlla le condizioni generali del Mercato e l'andamento dei prezzi dei singoli strumenti finanziari;
  - b) controlla il comportamento sul Mercato dei Partecipanti e il rispetto da parte dei Dealer degli obblighi di cui all'art. 3.3, comma 2;
  - c) richiede ai Partecipanti le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato;
  - d) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
  - e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Mercato;
  - f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le previsioni del presente Regolamento;
  - g) informa prontamente i Partecipanti, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel Mercato.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato MTS può, tra l'altro:
  - a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a Categorie di Strumenti Finanziari o prolungarne la durata oltre l'orario prestabilito;
  - b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a Categorie di Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche o di altri eventi eccezionali;
  - c) sospendere temporaneamente i Partecipanti dalla negoziazione;
  - d) correggere errori nell'immissione degli ordini, in conformità alle procedure di cui al presente Regolamento.
4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni, e nel rispetto delle disposizioni della Legge Applicabile e del presente Regolamento, MTS mantiene riservate tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del mercato.

5. MTS informa l’Autorità di Vigilanza competente dell’adozione delle predette misure.

## 7.2 Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle procedure operative del Mercato, MTS può applicare ai Partecipanti uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto;
- b) pena pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;
- c) sospensione dalle negoziazioni per un periodo massimo di due mesi;
- d) esclusione dalle negoziazioni.

I predetti provvedimenti sono adottati con modalità non discriminatorie

2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, MTS valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:

- a) impatti effettivi e potenziali sul Mercato e rilevanza esterna;
- b) dimensione, durata e natura della violazione;
- c) modalità con le quali MTS è venuta a conoscenza della violazione;
- d) vantaggi conseguiti dal Partecipante per effetto della violazione;
- e) risposta del Partecipante alle richieste di MTS e sua condotta anche pregressa;
- f) intensità del dolo o della colpa;
- g) funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni;
- h) numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dal Partecipante;
- i) dimensioni del Partecipante e del gruppo di appartenenza;
- j) violazione di diverse disposizioni o ripetute violazioni della medesima disposizione.

3. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da MTS con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

4. Il Partecipante escluso dalle negoziazioni può essere nuovamente ammesso presentando Domanda di Ammissione.

5. Dal momento in cui le misure di sospensione o esclusione acquistano efficacia, al Partecipante è consentito unicamente, sotto il controllo di MTS, di chiudere le posizioni ancora aperte e di svolgere le operazioni eventualmente necessarie a salvaguardare gli interessi della clientela.

### 7.3 Procedura di accertamento delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale MTS è venuta a conoscenza della presunta violazione, purché, in questo ultimo caso, entro tre anni dalla presunta violazione.
2. MTS invia al Partecipante interessato una comunicazione contenente:
  - a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
  - b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.
3. La comunicazione prevista dal comma 2 può contenere l'indicazione del provvedimento che MTS intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2, senza che il Partecipante abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, MTS applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
4. Qualora il Partecipante richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, o in ogni caso quando MTS la ritenga necessaria, MTS ne fissa la data comunicandola al Partecipante.
5. Il Partecipante prende parte all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione, quando non sia dovuta a giustificati motivi, MTS procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, MTS può, su richiesta dell'interessato, fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di ulteriori memorie scritte.
6. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, MTS assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di ulteriori memorie, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da MTS, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato di cui al comma 2, lettera b).
7. Le decisioni assunte a norma del comma precedente sono adottate con provvedimento motivato e tempestivamente comunicate all'interessato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 7.2, comma 1, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, comprese quelle sostenute internamente da MTS, sono poste a carico del Partecipante.
8. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni MTS informa tempestivamente la Consob.

## 7.4 Riesame e comunicazione al pubblico dei provvedimenti

1. Il Partecipante può chiedere il riesame dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7.2 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 7.6.
2. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7.2, comma 1 è comunicata al pubblico tramite il sito di MTS o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.
3. A richiesta del Partecipante il testo integrale del provvedimento e, se del caso, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri, sono comunicati al pubblico.

## 7.5 Altre controversie

1. Qualunque controversia, occasionata o derivante dal Regolamento o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del Mercato, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 7.7.
2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 7.6

## 7.6 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso MTS.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di MTS provvede alla nomina di un sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Collegio in carica.
4. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a MTS la richiesta del riesame di cui all'art. 7.4 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
5. D'intesa con gli altri membri del Collegio, il Presidente può deferire una questione a un singolo membro del Collegio.

6. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 7.6, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

## 7.7 Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
  - a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
    - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
    - indica l'oggetto della controversia;
    - designa il proprio arbitro;
    - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
  - b) la parte alla quale è notificato l'atto designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, in mancanza trova applicazione l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
  - c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui sub a) e b), in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 7.6. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
3. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano o a Roma nel luogo stabilito dal suo Presidente..

## 7.8 Sospensione dei termini

I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### 8.1 Legge applicabile

Ai contratti conclusi nel Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali.

#### Contatti

**MTS S.p.A.**

via Tomacelli 146

00186 Roma - Italia

**[info@mtsmarkets.com](mailto:info@mtsmarkets.com)**

+39 06 42120 1



[www.mtsmarkets.com](http://www.mtsmarkets.com)